

(N. 1466)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro di Grazia e Giustizia**

(MORO)

di concerto col **Presidente del Consiglio dei Ministri**

(SEGNI)

**NELLA SEDUTA DEL 26 APRILE 1956**

Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 1956, n. 292, concernente la proroga del vincolo alberghiero e delle locazioni di immobili destinati ad albergo, pensione o locanda.

ONOREVOLI SENATORI. — Col 30 aprile 1956 scade sia il vincolo alberghiero e sia la proroga dei contratti di locazione degli immobili adibiti ad uso di albergo, pensione o locanda.

L'ultima proroga è stata disposta in via d'urgenza con decreto-legge 17 dicembre 1955, n. 1277, convertito nella legge 10 febbraio 1956, n. 36, nelle more dell'approvazione della proposta di legge d'iniziativa del senatore Braschi (Camera, atto n. 1932), che regola la materia, già approvata dal Senato e attualmente pendente davanti alla Camera.

Si prevede, intanto, che la proposta anzidetta non potrà essere tradotta in legge entro il 30 aprile 1956.

Tale situazione ha determinato la necessità di intervenire nuovamente, come si verificò nel dicembre scorso, con un provvedimento di urgenza, al fine di evitare una soluzione di continuità nel vincolo alberghiero e nella proroga di contratti anzidetti e quindi una frattura del blocco con gravissime conseguenze di ordine giuridico e pratico, per le incertezze e gli effetti dannosi che sarebbero potute derivarne.

È stato quindi emanato il decreto-legge 24 aprile 1956, n. 292 che ha protratto la durata del vincolo alberghiero e la proroga dei contratti di locazione suddetti fino all'entrata in vigore della nuova legge che regolerà la ma-

## LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

teria e, comunque, non oltre il 31 ottobre 1956.

La prefissione di questa data, mentre è valsa ad evitare di stabilire una protrazione del vincolo e della proroga a tempo indeterminato, consentirà al Parlamento di potere, entro un

congruo termine, disciplinare compiutamente la materia.

Con l'unito disegno di legge si chiede, ora, la conversione in legge del decreto-legge suddetto.

## DISEGNO DI LEGGE

—

*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 24 aprile 1956, n. 292, concernente proroga del vincolo alberghiero e delle locazioni di immobili destinati ad albergo, pensione o locanda.

ALLEGATO.

*Decreto-legge 24 aprile 1956, n. 292, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101, del 26 aprile 1956.*

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, comma secondo, della Costituzione;

Ritenute la necessità e l'urgenza di prorogare il vincolo alberghiero e le locazioni degli immobili destinati ad albergo, pensione o locanda, scadenti al 30 aprile 1956;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri;

DECRETA :

## Art. 1.

La proroga dei contratti di locazione degli immobili adibiti ad uso di albergo, pensione o locanda, di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 1951, n. 358, è protratta fino alla data di entrata in vigore di altra legge che regoli la materia e, comunque, non oltre il 31 ottobre 1956.

Alla stessa data è prorogato il vincolo alberghiero di cui alla legge 5 aprile 1952, n. 234.

## Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1956.

GRONCHI

SEGNI — MORO.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO.